

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2019/1937 a tutela dei soggetti che segnalano attività illecite o frodi all'interno di un'organizzazione pubblica o privata, c.d. "whistleblower".

### **Cosa significa whistleblowing e chi può segnalare**

Con il termine whistleblowing s'intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto "segnalante" (in inglese "whistleblower") di un illecito o di un'irregolarità commessa all'interno della Fondazione Ferrario e del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio della sua funzione lavorativa.

Possono segnalare condotte illecite:

- lavoratori subordinati (es. tempo indeterminato, tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio, prestazione occasionali);
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato (es. contratti d'opera, avvocati, ingegneri, assistenti sociali);
- lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi (es. fornitori);
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
- persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o privato (es. componente CDA, componente ODV).

Le informazioni sulle violazioni devono sempre riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

### **Quali condotte possono essere segnalate**

Le condotte che possono essere segnalate sono molteplici e diverse.

In particolare, possono essere segnalate le violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'Ente, commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda Speciale stessa.

Possono essere segnalati:

#### **Violazioni del diritto nazionale**

1. Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001 che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) - (art. 2, co. 1, lett. a) n. 2) D.Lgs. 24/2023).

#### **Violazioni del diritto dell'UE**

3. Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) - (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3) D.Lgs. 24/2023).
4. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE - (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4) D.Lgs. 24/2023).

5. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società - (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5) D.Lgs. 24/2023).
6. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori - (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6) D.Lgs. 24/2023).

### **Quali condotte non possono essere segnalate**

Sono escluse dall'applicazione della disciplina del "whistleblowing" le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

### **La riservatezza del segnalante**

La Fondazione ha predisposto canali di segnalazione interni idonei a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Inoltre, il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

### **Cosa deve contenere la segnalazione**

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario risultino chiari: le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

### **COME È POSSIBILE SEGNALARE?**

- **CANALE DI SEGNALAZIONE SCRITTO**

È possibile inviare delle segnalazioni scritte mediante piattaforma di segnalazione informatica reperibile al seguente link: <https://fondazioneferrario.whistleblowing.it/#/>.

- **CANALE DI SEGNALAZIONE ORALE**

È possibile effettuare una segnalazione tramite incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta, con il Gestore delle segnalazioni esterno individuato dalla Fondazione Ferrario nell'Ufficio Privacy della società Labor Service S.r.l. (P.IVA: 02171510031), contattabile al recapito telefonico: 0321.1814220.

***NB: se hai subito una ritorsione in seguito a una segnalazione rivolgiti esclusivamente ad ANAC affinché venga garantita la tua riservatezza.***

**WHISTLEBLOWING****INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
*ai sensi dell'artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679*

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
|  | <b>TITOLARE DEL TRATTAMENTO</b> |
|---|---------------------------------|

Il Titolare del trattamento è la Fondazione Ferrario (Partita I.V.A. 04026870156 – Codice Fiscale 86501900152), con Via Vittorio Emanuele II nr. 2/4/6 - 20010 Vanzago (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore, telefono 029393011; mail: [segreteria@fondazioneferrario.it](mailto:segreteria@fondazioneferrario.it), pec: [fondazioneferrario@pec.it](mailto:fondazioneferrario@pec.it).

|  |  |
|--|--|
|  | <b>RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO)</b> |
|--|--|

Il DPO nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: [giuliano.argia@fondazioneferrario.it](mailto:giuliano.argia@fondazioneferrario.it) – tel: 02.93930136

|   |   |
|---|---|
|  | <b>FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO</b> |
|---|---|

I dati personali degli interessati saranno trattati esclusivamente per gestire le segnalazioni riguardanti presunte irregolarità o illeciti di cui il segnalante sia venuto a conoscenza all'interno della realtà del Titolare del Trattamento.

Il soggetto segnalante (es. dipendente, lavoratore autonomo, professionista; volontario, tirocinante) fornisce volontariamente i propri dati personali; i dati degli altri soggetti che possono riferire in merito segnalazione o che sono legati al segnalante (es. facilitatori, testimoni, etc.) sono raccolti tramite la segnalazione predisposta e inviata dallo stesso segnalante.


La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Gestore delle segnalazioni esterno, Ufficio Privacy della società Labor Service S.r.l., che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Qualora, all'esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, il Gestore delle segnalazioni esterno provvederà a trasmettere l'esito dell'accertamento per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza:

a) Al responsabile delle Risorse Umane, affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;

- b) Agli organi e alle strutture competenti della Fondazione Ferrario affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela dell'Ente stesso;
- c) Se del caso, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC. In tali eventualità nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità;

La base giuridica del trattamento dei dati personali degli Interessati è individuabile nell'obbligo di legge (art. 6, lett. c) GDPR) previsto in capo al Titolare, consistente nel dover prevenire rischi e situazioni pregiudizievoli per l'interesse pubblico (art. 6, lett. e) GDPR) con danno, anche soltanto d'immagine, per la Fondazione Ferrario e nel dover individuare strumenti di tutela nei confronti dei lavoratori che denuncino reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie attività lavorative (D.lgs. 24/2023).

Ai sensi dell'art. 6, lett. a) GDPR, la base giuridica che legittima la comunicazione dei dati personali del segnalante al segnalato nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, è il consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della sua identità.

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
|  | <p><b>DESTINATARI DEI DATI</b></p> |
|---|------------------------------------|

I dati personali contenuti nella segnalazione potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti destinatari:

- Il Gestore delle segnalazioni esterno – Ufficio Privacy della società Labor Service S.r.l. - è nominato quale responsabile del trattamento dei dati del Segnalante nell'ambito della procedura di Whistleblowing.
- Whistleblowing Solutions in qualità di fornitore di WhistleblowingPA, software di raccolta e conservazione delle segnalazioni, nominato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- Altri soggetti previamente autorizzati e istruiti ai sensi dell'art. 29 GDPR;
- Altri fornitori di servizi eventualmente necessari e anch'essi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR;
- L'Organismo di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in riferimento ai dati del solo soggetto coinvolto nella segnalazione, per eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti alla commissione dell'illecito;
- l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- le Autorità Giudiziarie o la Corte dei Conti.

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
|  | <p><b>TRASFERIMENTO DEI DATI</b></p> |
|---|--------------------------------------|

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell'interessato verso un Paese terzo all'Unione Europea o verso un'organizzazione internazionale. Ove si rendesse necessario si avvisa sin da ore che il trasferimento avverrà nel rispetto del Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.



## PERIODO DI CONSERVAZIONE

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.



## FONTE DEI DATI PERSONALI

Per il soggetto segnalante, i dati vengono raccolti presso lo stesso interessato; mentre per gli altri soggetti (es. facilitatori, testimoni etc.) i dati sono raccolti tramite la segnalazione predisposta e inviata dallo stesso segnalante. In nessun caso i dati vengono impiegati nell'ambito di processi decisionali automatizzati, ivi compresa l'attività di profilazione.



## NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il segnalante deve fornire ogni elemento utile a consentire le verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

In particolare:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che avrebbe/ro posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione o documento che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, prive di elementi che consentano di identificare il loro autore verranno prese in considerazione solo ove presentino elementi adeguatamente circostanziati circa la segnalazione effettuata. Le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni verranno considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione, come sopra indicato.

Nei casi di segnalazioni anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni previste dal D.lgs. 24/2023.



## DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Segnalante potrà esercitare, nei casi previsti, uno dei seguenti diritti:

- Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate all'art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati ecc.);
- Diritto di revoca del consenso, in qualsiasi momento;
- Diritto di rettifica ossia la possibilità di correggere dati inesatti o richiederne l'integrazione qualora siano incompleti (art. 16 GDPR);
- Diritto alla cancellazione nei casi indicati dall'art. 17 GDPR;
- Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi previste dall'art. 18 GDPR;
- Diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora ricorrano le condizioni indicate dall'art. 21 GDPR;

I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione da indirizzare al Gestore delle segnalazioni esterno della Fondazione – Ufficio Privacy di Labor Service S.r.l. – al recapito telefonico 0321.1814220.

Inoltre, il Segnalante ha il diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Al soggetto Segnalato non è preclusa in termini assoluti la possibilità di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del Regolamento (UE) 2016/679. Essi possono essere esercitati, ai sensi dell'art. 2-undecies, lett. f) e par. 3) del D.lgs. 196/2003, per il tramite del Garante Privacy con le modalità di cui all'art. 160 del D.lgs. 196/2003.